

Mantova, lì **22 maggio 2013**
Circolare N. 17/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

**Appalti: IVA e ritenute di garanzia
il dietrofront dell'Agenda Entrate**

Di seguito proponiamo chiarimento Agenzia Entrate in riferimento all'applicazione delle ritenute di garanzia nell'ambito degli appalti.

Nell'ambito degli appalti pubblici, ai sensi di legge, la stazione **appaltante** ha l'**obbligo** di effettuare delle **ritenute** sui **corrispettivi pagati all'appaltatore** per l'esecuzione parziale delle opere (stati di avanzamento lavori o SAL), al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi contributivi a carico dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti privatistici, invece, la prassi commerciale prevede che il committente effettui delle ritenute sui corrispettivi dei SAL, al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere finali. In entrambi i casi, verificato l'esatto adempimento degli obblighi contributivi in un caso, e la correttezza dell'opera nell'altro caso, il committente versa all'appaltatore il totale delle ritenute effettuate in corso d'opera.

In tale contesto, a qualcuno sorse il dubbio di quando doveva essere fatturato l'importo della **ritenuta di garanzia**;

- ad esempio, nel caso di un SAL dell'importo di 100,00 euro + IVA, sapendo di incassare l'importo ridotto del 20%, il "**dubbio**" era se dover fatturare l'importo di 80,00 € + IVA oppure di 100,00 € + IVA, fermo restando che la ritenuta subita sarebbe sempre stata pari ad € 20,00.

Di fronte ad un quesito chiaro e ad una norma che a nostro avviso lo è altrettanto, la risposta data con R.M. 146 altrettanto chiara non lo era, visto che si limitava a chiarire che l'**importo della ritenuta costituisce base imponibile** (e ciò è indiscutibile), senza però rispondere al quesito dell'interpellante e chiarire quando l'IVA applicabile su detta base imponibile doveva essere assolta, se cioè all'atto della fatturazione di ciascun SAL, oppure al termine dei lavori; certo, la soluzione proposta dall'interpellante circa l'obbligo di immediata fatturazione, nella risposta fornita dalla Direzione Centrale non fu certo smentita...

Analogo "**dubbio**" sorse – prima della risoluzione – all'Agenzia delle Entrate di Trento, la quale ritenne di emettere avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che aveva emesso la fattura di 80,00 € + IVA e presentare appello contro le sentenze sia di primo grado che di secondo, che entrambe le davano torto. La questione giunse quindi presso la Cassazione, la quale, con sentenza 16977 del 5.10.2012 "**chiarì**" che il **momento di esigibilità dell'IVA da assolversi sul corrispettivo di una prestazione di servizi coincide col pagamento della prestazione**, e che l'importo che il committente trattiene non può di certo considerarsi "**pagato**".

Se, quindi, l'appaltatore **non** ritiene volontariamente di **emettere fin da subito la fattura** per l'importo comprensivo della ritenuta, l'IVA relativa a detto importo diventa esigibile (e quindi nasce l'obbligo di fatturare detto importo) quando lo stesso viene incassato oppure quando il committente lo versa agli enti previdenziali per conto dell'appaltatore inadempiente.

Forte di tale sentenza, l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) ha recentemente presentato una istanza di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate la quale, questa volta in modo chiaro, ha precisato che "**al momento del pagamento dei singoli S.A.L., l'impresa appaltatrice emette nei confronti del committente una fattura non comprensiva dell'importo delle ritenute a garanzia**".

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

ADEMPIMENTI IMU 2013: richiesta documenti

Al fine di poter adempiere entro il prossimo **16 Giugno 2013** (salvo eventuale proroga e/o variazioni) al calcolo dell' **acconto IMU 2013**, è necessario comunicare e/o consegnare allo studio,

entro e non oltre il 30 maggio p.v.

tutta la documentazione relativa ad eventuali variazioni catastali che si sono verificate sino a quella data, **(solo se non già inviata)** e poi di volta in volta le variazioni che andranno a verificarsi sino a tutto il **2013**.

(Riferimento Rag. Mara Mondadori)

In particolare:

- **copia atti di compravendita** (rogiti) relativi ad acquisti/vendite di immobili avvenute nel corso del 2013;
- **contratti di leasing immobiliari** perfezionati;
- **atti di riscatto di immobili;**
- **copia atti successione** in caso di eredità;
- **eventuali comunicazioni di inagibilità** inoltrate al comune e/o all'UTE;
- **segnalazione di immobili di interesse storico – artistico;**
- **variazioni colturali** dei terreni;
- **accatastamento di fabbricati rurali** o non più adeguati catastalmente;
- **accatastamento cosiddette “case fantasma”;**
- **nuovi accatastamenti;**
- **frazionamenti;**
- **demolizioni;**
- **fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;**

- per le aree edificabili:

- **zona di ubicazione dell'area**
- **valore attribuito dal comune al mq**

variazioni di classificazione nel PGT del Comune dell'area edificabile nonché il relativo valore (se non già comunicato)

Qualora entro la data sopra indicata non siano pervenuti eventuali e/o ulteriori documenti, si ritiene che non ci siano variazioni rispetto a quanto già in possesso dallo studio.

Codeline contributi INPS ARTIGIANI e COMMERCianti

Come indicato nella ns. circolare n. 13/2013, dal 2013, le codeline per il pagamento dei contributi ART/COM sono disponibili solo nel cassetto previdenziale di ogni titolare assicurato e non verranno più inviate per posta ordinaria.

A partire quindi dalla emissione di maggio 2013, è stata richiesta per ogni contribuente assicurato artigiano/commerciante l'apposita codeline telematica.

Per il suddetto servizio verrà addebitato l'importo di € 20,00 a posizione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it